

## Condizioni Generali di Contratto per la vendita e fornitura di prodotti e servizi Lauterbach S.r.l.

### 01. Disposizioni Generali

1. I rapporti legali tra il Fornitore e l'Acquirente in relazione alle forniture e/o ai servizi del Fornitore (di seguito "Forniture") saranno regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Contratto i termini e le condizioni generali proposte dall'Acquirente saranno applicabili solo se espressamente accettati per iscritto dal Fornitore. Le condizioni di consegna saranno stabilite per iscritto e di comune accordo tra le parti.
2. Le presenti Condizioni Generali di Contratto definiscono la relazione contrattuale esistente tra il "Fornitore", inteso come società Lauterbach S.r.l. a S.U., con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, 20153, Italia, ed "Acquirente", inteso come persona fisica o giuridica che ha richiesto - tramite ordine scritto - le Forniture del Fornitore.
3. Sono ammesse consegne parziali, a meno che non siano ritenute ragionevolmente inaccettabili dall'Acquirente, il quale deve rifiutare la consegna parziale per iscritto, riportandone le motivazioni.
4. L'espressione "risarcimento danni" usata nelle presenti Condizioni Generali include anche i risarcimenti per spese inutili sostenute dal Fornitore a causa del comportamento dell'Acquirente.

### 02. Prezzi, Termini di Pagamento e Compensazione

1. I prezzi contenuti nell'offerta s'intendono franco fabbrica; l'IVA sarà aggiunta alla tariffa corrente applicabile. Qualora il Fornitore fosse anche responsabile dell'assemblaggio o del montaggio, e fatti salvi eventuali diversi accordi, l'Acquirente dovrà pagare il compenso concordato per tale attività ed eventuali spese occasionali, ad es. spese di trasferta, trasporto e indennizzi.
2. I pagamenti saranno effettuati dall'ufficio contabilità dell'Acquirente. Il Fornitore e l'Acquirente possono concordare termini di pagamento diversi, i quali dovranno essere riportati per iscritto a pena di inefficacia e sottoscritti da entrambe le Parti.
3. Qualsiasi ritardo nel pagamento rispetto alla data di scadenza prevista, sia integrale sia parziale, comporterà di diritto e senza alcuna formalità, a partire dal primo giorno di ritardo e sino alla data di completa estinzione del debito il pagamento degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 192/2012. Il Fornitore ha inoltre il diritto di richiedere il pagamento di una maggiorazione del 2%.
4. Se il pagamento della fattura non venisse effettuato entro la data di scadenza prevista, il Fornitore avrà il diritto a:
  - 4.1 richiedere il pagamento anticipato relativo a fatture aventi ad oggetto eventuali successive Forniture commissionate dal medesimo Acquirente e non ancora consegnate;
  - 4.2 riservarsi di trattenere eventuali Forniture successivamente commissionate e non ancora consegnate e ciò senza incorrere in alcuna responsabilità per la mancata consegna o eventuali ritardi nella consegna;
  - 4.3 risolvere il contratto;
5. Il Fornitore e l'Acquirente hanno facoltà di concordare dei prezzi delle Forniture oggetto del contratto diversi da quelli riportati nel listino prezzi, vigente; tale diverso accordo sul prezzo dovrà

comunque risultare per iscritto a pena di inefficacia, con la sottoscrizione di entrambe le Parti.

### 03. Riserva di Proprietà

1. I prodotti oggetto della Fornitura ("Merce Trattentata") per i quali il pagamento è esigibile immediatamente o fino a 60 giorni inclusi dopo la consegna, rimarranno di proprietà del Fornitore finché il pagamento non viene effettuato in totale.
2. In tutti gli altri casi, i prodotti oggetto della Fornitura ("Merce Trattentata") rimarranno di proprietà del Fornitore finché ogni rivendicazione del Fornitore nei confronti dell'Acquirente relativamente al rapporto commerciale non sarà stata soddisfatta. Qualora il valore complessivo dei diritti di garanzia del Fornitore fossero superiori di oltre il 20% al valore di tutte le rivendicazioni garantite, il Fornitore potrà liberare, su richiesta dall'Acquirente, una parte corrispondente di tali diritti di garanzia; il Fornitore avrà il diritto di scegliere quali diritti di garanzia liberare.
3. Per tutta la durata della riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà impegnare la Merce Trattentata, né usarla come garanzia; potrà essere rivenduta solo da rivenditori durante il normale svolgimento delle attività commerciali e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dai suoi clienti o faccia dipendere il trasferimento di proprietà al cliente dall'adempimento dei suoi obblighi di pagamento.
4. Qualora rivendesse la Merce Trattentata, l'Acquirente cederà al Fornitore, sin da ora, tutte le rivendicazioni che avrà nei confronti dei suoi clienti relativamente alla rivendita, inclusi eventuali diritti collaterali e importi a saldo, come garanzia, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni in tal senso. Qualora la Merce Trattentata fosse rivenduta insieme ad altri prodotti senza che sia stato concordato un prezzo unitario per la Merce Trattentata, l'Acquirente cederà al Fornitore la parte di rivendicazione relativa al prezzo totale attribuibile al prezzo della Merce Trattentata fatturata dal Fornitore.
5. (a) L'Acquirente potrà lavorare o combinare la Merce Trattentata con altri prodotti. I nuovi prodotti saranno considerati Merce Trattentata
  - b) Sin da ora, il Fornitore e l'Acquirente convengono che, qualora la Merce Trattentata fosse combinata con altri prodotti non di proprietà del Fornitore, quest'ultimo acquisirà la proprietà dei nuovi prodotti in proporzione al valore della Merce Trattentata combinata con gli altri prodotti al momento della combinazione. A tal proposito, i nuovi prodotti saranno considerati Merce Trattentata.
  - c) Le disposizioni relative alla cessione delle rivendicazioni descritte al punto 4 di cui sopra saranno applicabili anche ai nuovi prodotti. Tuttavia, la cessione si applicherà solo alla somma corrispondente al valore fatturato dal Fornitore per la Merce Trattentata che sarà stata lavorata, combinata o amalgamata.
  - d) Qualora combinasse la Merce Trattentata con beni immobili o mobili, l'Acquirente cederà al Fornitore, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni in tal senso, a titolo di garanzia, le sue rivendicazioni in considerazione della combinazione, inclusi eventuali diritti collaterali per la somma proporzionale del valore che la Merce Trattentata combinata esercita sugli altri

prodotti combinati al momento della combinazione.

6. Fino a nuovo avviso, l'Acquirente potrà incassare le rivendicazioni cedute relative alla rivendita. Il Fornitore avrà il diritto di impedire all'Acquirente di incassare fondi per un valido motivo, inclusi, ma senza limitazioni, ritardi nei pagamenti, sospensioni di pagamenti, avvio di procedure di insolvenza o protesto o fondate prove di sovraindebitamento o insolvenza sospesa dell'Acquirente. Inoltre, il Fornitore potrà, alla scadenza di un adeguato periodo di preavviso, divulgare la cessione, realizzare le rivendicazioni cedute e chiedere che l'Acquirente comunichi la cessione ai propri clienti.

7. L'Acquirente segnalerà immediatamente al Fornitore ogni sequestro o altro tipo di intervento da parte di terzi. Qualora fosse possibile dimostrare l'esistenza di un ragionevole interesse, l'Acquirente fornirà al Fornitore, senza indugio, le informazioni e/o i Documenti necessari per far valere le rivendicazioni nei confronti dei suoi clienti.

8. Qualora l'Acquirente non adempisse ai propri obblighi, non effettuasse i pagamenti dovuti o in altro modo violasse i propri obblighi, il Fornitore avrà il diritto di rescindere il contratto e di riprendersi la Merce Trattentata qualora l'Acquirente reiterasse tale negligenza anche alla scadenza di un ragionevole periodo di riparazione fissato dal Fornitore; le disposizioni di legge che prevedono l'assenza della necessità di un periodo di riparazione rimarranno invariate. L'Acquirente sarà obbligato a restituire la Merce Trattentata. Il fatto che il Fornitore si riprenda la Merce Trattentata e/o eserciti la riserva di proprietà o che subisca un sequestro su tale Merce Trattentata, non costituirà una rescissione del contratto, salvo laddove espressamente dichiarato dal Fornitore.

### 04. Tempistiche di Fornitura, Ritardi

1. Salvo diverso accordo scritto, la consegna della merce dovrà avvenire presso l'indirizzo della sede operativa specificato dall'Acquirente, alla data preventivata dal Venditore.

Infatti il Fornitore indicherà solo la data di spedizione della Fornitura e presumibilmente quella di consegna, senza risultare in alcun modo responsabile di eventuali ritardi e/o mancata consegna della Fornitura competendo il trasporto della stessa ad attività di un terzo soggetto trasportatore, scelto dall'Acquirente.

L'acquirente dovrà adottare tutti gli opportuni accorgimenti per prendere regolarmente in consegna la Fornitura.

2. Le tempistiche stabilite per la spedizione della Fornitura saranno vincolanti se tutti i Documenti da fornirsi ad opera dell'Acquirente, le approvazioni e i permessi necessari, concernenti in particolare modo i progetti, saranno stati ricevuti nei tempi previsti e se le condizioni di pagamento e gli altri obblighi dell'Acquirente saranno stati rispettati. Qualora tali condizioni non venissero rispettate nei tempi previsti, le tempistiche concordate saranno ragionevolmente prorogate.

3. Qualora il mancato rispetto delle tempistiche concordate fosse dovuto:

- a) a forza maggiore, tra cui mobilitazioni, guerra, attacchi terroristici, rivolte o eventi simili (ad es. scioperi o serrate);

**b)** ad attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici del Fornitore che si verifichino malgrado le misure protettive adottate conformemente ai principi di corretta manutenzione;

**c)** ad impedimenti attribuibili a norme applicabili, nazionali o internazionali, della legge sul commercio estero tedesca, statunitense o europea o ad altre circostanze per cui il Fornitore non è responsabile;

**d)** al fatto che il Fornitore non riceva le proprie forniture nei tempi o nelle modalità dovute le tempistiche saranno adeguatamente prorogate.

**4.** Qualora il Fornitore fosse responsabile del ritardo (di seguito "Ritardo") e si dimostrasse che a causa di ciò l'Acquirente abbia subito una perdita, l'Acquirente potrà chiedere un risarcimento a titolo di danni liquidati pari allo 0,5% per ogni settimana completa di Ritardo; tuttavia, in nessun caso tale risarcimento potrà superare il 5% del prezzo della parte delle Forniture che a causa del Ritardo non sarà stato possibile utilizzare come previsto.

**5.** Le richieste di risarcimento dell'Acquirente per i danni dovuti a ritardi nelle Forniture e le richieste di risarcimento danni anziché per prestazioni superiori ai limiti specificati al punto 3 di cui sopra sono escluse da qualsiasi caso di ritardo nella Fornitura, anche alla scadenza del periodo prefissato per il Fornitore per la consegna delle Forniture. Ciò non sarà applicabile nei casi di responsabilità intenzionale o di grave negligenza o dovuti a decesso, lesione corporale o danni alla salute. La rescissione del contratto da parte dell'Acquirente basata sullo statuto si limita ai casi in cui il Fornitore è responsabile del ritardo. Le suddette disposizioni non implicano la modifica dell'onere della prova a danno dell'Acquirente.

**6.** Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente dichiarerà, entro un periodo ragionevole di tempo, e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del Fornitore, la propria intenzione di recedere dal contratto a causa del ritardo nelle Forniture o l'intenzione di voler proseguire, facendosi consegnare le Forniture.

**7.** Qualora la spedizione o la consegna fosse ritardata, su richiesta dell'Acquirente, per più di un mese dopo l'invio della notifica di disponibilità alla spedizione, sarà possibile addebitare all'Acquirente, per ogni ulteriore mese iniziato, le spese di stoccaggio pari allo 0,5% del prezzo dei prodotti oggetto della Fornitura, ma in nessun caso superiore al 5% totale. Le parti contrattuali possono dimostrare di aver sostenuto spese di stoccaggio superiori o inferiori.

## 05. Trasferimento del Rischio

**1.** Anche se la consegna è stata concordata franco di porto, il rischio sarà trasferito all'Acquirente al momento della spedizione o del ritiro da parte del corriere. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore assicurerà le Forniture contro i rischi abituali del trasporto a spese dell'Acquirente.

**2.** Il rischio sarà trasferito all'Acquirente se la spedizione, la consegna, l'inizio o l'esecuzione dell'assemblaggio o del montaggio, la presa in consegna della merce presso la sede dell'Acquirente o il periodo di prova vengono ritardati per motivi di cui l'Acquirente è responsabile o in caso di mancata accettazione delle Forniture da parte dell'Acquirente per qualsiasi altro motivo.

**3.** Tuttavia, nonostante la consegna e il trasferimento del rischio, titolo e proprietà delle Forniture, tra cui titolarità legale piena, non passerà all'Acquirente fino a quando il Fornitore non avrà

ricevuto il completo pagamento per tutte le Forniture consegnate all'Acquirente.

Il pagamento del prezzo pieno delle Forniture deve comprendere l'importo degli eventuali interessi o altre somme ancora dovute afferenti contratti precedenti tra il Fornitore e l'Acquirente, rimasti insoluti.

## 06. Articolo VI. Installazione

**1.** L'Acquirente potrà richiedere l'intervento diretto del Fornitore per l'installazione della Fornitura commissionata presso la sede indicata nell'ordine di acquisto. Tale richiesta, che dovrà risultare per iscritto ed accettata dal Fornitore, dovrà prevedere anche il costo complessivo dell'intervento, le cui spese dovranno essere integralmente sostenute dall'Acquirente.

**2.** L'Acquirente, se richiesto dal Fornitore, dovrà mettere a disposizione a proprie spese e nei tempi concordati:

**a)** tutti i lavori supplementari non compresi nell'ambito del lavoro del Fornitore, inclusa la manodopera specializzata, qualora richiesta espressamente dal Fornitore

**b)** le attrezzature ed i materiali necessari per l'installazione;

**c)** energia elettrica al punto di utilizzo, inclusi connessioni, riscaldamento ed illuminazione;

**d)** ambienti sufficientemente asciutti, di dimensioni idonee ed adeguati ambienti di lavoro.

**3.** Prima di iniziare i lavori di installazione, l'Acquirente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie sull'ubicazione degli impianti non visibili di elettricità, o di tutti gli impianti simili.

**4.** L'installazione verrà effettuata con personale e strumenti individuati dal Fornitore, tuttavia quest'ultimo ha diritto di chiedere all'Acquirente i materiali e le attrezzature richieste che dovranno essere disponibili sin dall'inizio delle operazioni.

**5.** Qualora l'installazione subisse ritardi dovuti a circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, l'Acquirente dovrà farsi carico dei costi sostenuti per i tempi di inattività e delle spese di trasferta supplementari del Fornitore o del personale addetto all'installazione, o comunque di ogni ulteriore costo ad esso relativo.

## 07. Ricezione delle Forniture

L'Acquirente non potrà rifiutarsi di ricevere le Forniture a causa di difetti di lieve entità.

## 08. Garanzia e difetti di Qualità

Il Fornitore sarà responsabile per i difetti di qualità (di seguito "Difetti") come segue:

**1.** La garanzia sui prodotti del Fornitore è di 3 anni per le parti hardware e di 1 anno per le parti software. La garanzia non copre Difetti dovuti a cause esterne ai prodotti o ad errato utilizzo.

**2.** Le parti o i servizi difettosi saranno, a discrezione del Fornitore, riparati, sostituiti o messi nuovamente a disposizione a titolo gratuito, a condizione che la causa del Difetto sia esistente al momento della consegna.

**3.** Le Forniture restituite per sostituzione o riparazione devono essere spedite al Fornitore a spese dell'Acquirente. Il Fornitore potrà indicare a propria discrezione un indirizzo di spedizione presso la propria sede o presso la sede tedesca Lauterbach GmbH.

**4.** Le comunicazioni concernenti la constatazione di un Difetto da parte dell'Acquirente dovranno essere formalizzate per iscritto entro e non

oltre otto giorni dalla consegna della Fornitura, o dalla scoperta del Difetto.

**5.** In caso di comunicazione di un Difetto, l'Acquirente potrà trattenere il pagamento di una somma massima pari al 5% del valore della Fornitura. Tuttavia, l'Acquirente potrà trattenere i pagamenti solo se i contenuti della notifica di Difetto in questione sono giustificati e incontestabili. L'Acquirente non ha il diritto di trattenere pagamenti superiori a quelli rivendicati in caso di Difetto. Eventuali segnalazioni relative alla presenza di un Difetto non fondate autorizzeranno il Fornitore a chiedere il rimborso delle spese da parte dell'Acquirente.

**6.** Il Fornitore avrà l'opportunità di riparare o di sostituire il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo di tempo.

**7.** In mancanza di una riparazione o sostituzione, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre il compenso; le richieste di danni sollevate dall'Acquirente di cui al punto 11 resteranno invariate.

**8.** Non sono considerati Difetti insignificanti scostamenti rispetto alla qualità concordata, di piccoli problemi legati all'uso o alla naturale usura o danni dovuti a rischi a causa di un uso improprio o negligente, eccessiva forza, attrezzatura non idonea, lavori di ingegneria civile difettosi, fondamenta non idonee e reclami basati su particolari influenze esterne non previste dal contratto o difetti derivanti da errori di software non riproducibili. I reclami basati su difetti attribuibili a modifiche o riparazioni improprie eseguite dall'Acquirente o da terzi e le relative conseguenze sono quindi allo stesso modo escluse.

**9.** L'Acquirente non potrà presentare reclami concernenti le spese sostenute nel corso di una prestazione supplementare, tra cui spese di trasferta, trasporto, manodopera e materiali, qualora le spese fossero aumentate a causa del trasporto degli oggetti delle Forniture in un luogo diverso dalla filiale dell'Acquirente, salvo laddove ciò non sia conforme all'uso abituale delle Forniture.

**10.** L'Acquirente potrà promuovere un'azione risarcitoria nei confronti del Fornitore solo qualora il Difetto sia stato occultato in modo fraudolento, le caratteristiche garantite non siano state rispettate, lesione corporale o danni alla salute e/o di violazione intenzionale o negligente del contratto da parte del Fornitore. Le suddette disposizioni non implicano la modifica dell'onere di prova a carico dell'Acquirente. Qualsiasi altra ulteriore rivendicazione dell'Acquirente non compresa nelle rivendicazioni contemplate nel presente Articolo VIII, basate su un Difetto, sono escluse.

## 09. Diritti di Proprietà Industriale e Copyright; Difetti di Sorta

**1.** Salvo laddove diversamente concordato, il Fornitore fornirà le Forniture libere da diritti di proprietà industriale e copyright di terzi (di seguito "IPR") solo in relazione alla nazione in cui avviene la consegna. Qualora una terza parte presentasse una rivendicazione giustificata nei confronti dell'Acquirente basata sulla violazione di un IPR da parte delle Forniture effettuate dal Fornitore e usate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente entro i limiti di tempo prescritti dall'Articolo VIII n. 4 come segue:

**a)** il Fornitore sceglierà se acquisire a proprie spese il diritto di usare l'IPR legato alle Forniture in questione o se modificare le Forniture in modo tale che non possano più violare l'IPR

o di sostituirle. Qualora ciò non fosse ragionevolmente possibile per il Fornitore, l'Acquirente potrà rescindere il contratto o ridurre il compenso in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

**b)** La responsabilità del Fornitore per il pagamento dei danni è regolata dall'Articolo XII.

**c)** I suddetti obblighi del Fornitore saranno applicabili solo se l'Acquirente **(i)** informa immediatamente il Fornitore, e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della contestazione, in cui una terza parte presenta una simile rivendicazione per iscritto, **(ii)** non ammette l'esistenza di una violazione e **(iii)** lascia tutte le misure protettive e le negoziazioni a discrezione del Fornitore. Qualora l'Acquirente cessasse di utilizzare le Forniture per ridurre i danni o per altri validi motivi, sarà obbligato a far notare alla terza parte che una qualsiasi cessazione di utilizzo non implicherà il riconoscimento di una presunta violazione.

**2.** Le rivendicazioni dell'Acquirente non saranno applicabili qualora quest'ultimo fosse responsabile della violazione di un IPR.

**3.** Le rivendicazioni dell'Acquirente non saranno inoltre applicabili qualora la violazione dell'IPR fosse causata da specifiche fatte dall'Acquirente, da una modalità di utilizzo non conforme o qualora le Forniture fossero state modificate dall'Acquirente o fossero state utilizzate insieme a prodotti non forniti dal Fornitore.

**4.** Inoltre, per quanto concerne le rivendicazioni dell'Acquirente come da punto 1 a) di cui sopra, sarà applicabile mutatis mutandis l'Articolo VIII nn. 5 e 9 in caso di violazione di un IPR.

**5.** In caso di altri difetti di sorta, sarà applicabile mutatis mutandis l'Articolo VIII.

**6.** Tutte le altre rivendicazioni dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti e tutte le rivendicazioni non contemplate nel presente Articolo IX, sono escluse.

## 10. Esecuzione Condizionale

**1.** L'esecuzione del presente contratto è condizionata dal fatto che non esistano impedimenti riferibili a disposizioni vigenti, nazionali o internazionali, della legge sul commercio estero tedesca, statunitense o europea o dal fatto che non esistano embarghi o altre sanzioni.

**2.** L'Acquirente fornirà tutte le informazioni e tutti i Documenti necessari per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

## 11. Impossibilità di Esecuzione; Adeguamento del Contratto

**1.** Qualora la consegna risultasse impossibile, l'Acquirente ha il diritto di presentare richieste per danni, salvo l'eventualità in cui tale impossibilità non sia imputabile al Fornitore. Tuttavia, le richieste per danni dell'Acquirente si limiteranno al 10% del valore della parte di Forniture che, a causa di tale impossibilità, non potrà essere destinata all'uso previsto. Questa limitazione non sarà applicabile in caso di responsabilità basata su grave negligenza o decesso, lesione corporale o danni alla salute. Ciò non implica la modifica dell'onere di prova a carico dell'Acquirente. Il diritto dell'Acquirente di recedere dal contratto rimarrà invariato.

**2.** Qualora possibili eventi contemplati nell'Articolo IV n. 4 da (a) a (c) modificassero in maniera sostanziale i contenuti o l'importanza economica delle Forniture o le attività del Fornitore venissero considerevolmente influenzate, il contratto dovrà essere adeguato tenendo conto dei principi di ragionevolezza e buona fede. Qualora ciò non fosse giustificabile per motivi economici, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso varrà qualora i permessi richiesti per l'esportazione non fossero stati concessi o non potessero essere usati. Qualora il Fornitore intendesse esercitare il suo diritto di recesso dal contratto, dovrà informarne immediatamente l'Acquirente dopo aver constatato le ripercussioni dell'evento. Ciò varrà anche qualora fosse stata precedentemente concordata con l'Acquirente una proroga del periodo di consegna.

## 12. Altre Richieste per Danni

**1.** Salvo laddove diversamente specificato nelle presenti C.G., l'Acquirente non può presentare richieste per danni basate su qualsiasi motivo legale, inclusa la violazione degli obblighi derivanti dal contratto o da un illecito.

**2.** Ciò non sarà applicabile qualora la responsabilità si basasse:

**a)** sulla legge referente alla responsabilità del prodotto;

**b)** sull'intenzionalità;

**c)** su una grave negligenza da parte dei proprietari, rappresentanti legali o dirigenti;

**d)** su una frode;

**e)** sul mancato rispetto di una garanzia concessa;

**f)** su danni alla vita, agli arti o alla salute per negligenza; oppure

**g)** su una violazione per negligenza di una condizione fondamentale del contratto.

Tuttavia, le richieste per danni derivanti dalla violazione di una condizione fondamentale del contratto si limiteranno al danno prevedibile intrinseco nel contratto, a condizione che non siano applicabili gli altri casi di cui sopra.

**3.** La suddetta disposizione non implica la modifica dell'onere della prova a carico dell'Acquirente.

## 13. Giurisdizione e Legge Applicabile

**1.** L'esclusiva giurisdizione per tutti i contenziosi derivanti direttamente o indirettamente dal contratto sarà il luogo delle attività commerciali del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore potrà presentare azioni legali anche nel luogo delle attività commerciali dell'Acquirente.

**2.** Il presente contratto e la sua interpretazione sono regolati dalla legge italiana.

## 14. Clausola di Separabilità

L'invalidità legale di una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto non influenzerà in nessun modo la validità delle restanti disposizioni. Ciò non sarà applicabile qualora l'obbligo di proseguire nell'esecuzione del contratto risultasse eccessivamente oneroso per una delle parti.

## 15. Accettazione

L'acquirente accetta e conferma le presenti Condizioni Generali con la trasmissione del proprio ordine anche qualora il proprio ordine richiami delle Condizioni Generali di Acquisto che escludano la validità delle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore e il Fornitore non le contesti espressamente in parte od integralmente.